



COMUNE DI TODÌ
PROVINCIA DI PERUGIA

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 3 del 12/02/2019

ORIGINALE

Oggetto:

Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF – Determinazione delle aliquote per l'anno 2019

L'anno duemiladiciannove, addì dodici del mese di Febbraio alle ore 15:00 presso la Sala Consiliare - Palazzo Comunale, a seguito di avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, nei modi e nei termini di legge e di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Ordinaria ed in prima convocazione, alla presenza dei signori:

| Nominativo | Pres | Ass | Nominativo | Pres | Ass |
|--------------------------|------|-----|-----------------------|------|-----|
| RUGGIANO ANTONINO | X | | PETRINI VANIA | X | |
| PIZZICHINI FLORIANO | | X | GIMIGNANI STEFANO | X | |
| NULLI ANDREA | X | | BUCONI MASSIMO | | X |
| VALENTINI MANUEL | X | | MARCONI ANTONELLA | X | |
| VANNINI ANDREA | | X | PEPPUCCI FRANCESCA | X | |
| MASSETTI CATIA | X | | PAGLIOCHINI RAFFAELLA | X | |
| BERRETTONI SIMONE MATTIA | | X | BAIOCCO DANIELE | X | |
| SERAFINI ANTONIO | X | | PERUGINI GIANNI | X | |
| PENNACCHI MAURO | X | | | | |

Totale Presenti: 13

Totale Assenti: 4

La seduta è Pubblica.

Risultato presente il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza Il Presidente del Consiglio , Raffaella Pagliochini.

Partecipa alla seduta, Il Segretario Generale Paola Bastianini.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri:

VALENTINI MANUEL, PETRINI VANIA, PERUGINI GIANNI

Pone quindi in discussione l'argomento in oggetto, iscritto all'ordine del giorno.

Il Presidente, nel procedere alla trattazione del punto iscritto all'Ordine del Giorno, dà la parola all'Assessore Baglioni che illustra la pratica secondo la sotto riportata proposta di delibera del competente Settore, :

“Premesso che:

- l'art. 151 D.Lgs. n. 267/'00, dispone che gli enti deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'art.53, c.16, L. n.388/'00, n. 388, come sostituito dall'art.27, c. 8, L. n.448/'01, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote, tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate, è fissato entro la data determinata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, c.169, L. n. 296/'06 (finanziaria 2007), integrando senza abrogare la richiamata disposizione dell'art.27, c. 8, L. n.448/'01, ha previsto che il termine per la deliberazione di aliquote e tariffe dei tributi di competenza degli enti locali è “...entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;
- con la citata disposizione è stato previsto che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il medesimo termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il contenuto del comunicato del Ministero dell'Interno 26/11/2018 che dispone “Con Decreto del Ministro dell'interno in corso di perfezionamento, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali”;

Richiamato:

l'articolo 52, c.1, D.Lgs. n. 446/1997, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visti:

il D.Lgs. n. 360/1998 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che si compone di:

- *un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della L. n.59/'97, a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);*
- *un'aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, c.3);*

l'art. 1, c.3, D.Lgs. n. 360/'98 come modificato dall'art.1, c.142, L. n.296/'06 (Finanziaria 2007),che prevedono:“c.3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art.52 D.Lgs. n.446/'97, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al c. 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31/05/'02, pubblicato nella G.U. n.130 del 5/06/'02. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

l'art. 1 del D.L. n.138/'11, convertito L 14/09/'11 che ha apportato modifiche all'art. 1, c.3-bis D.Lgs. n.360/'98, è stata prevista la possibilità di introdurre una soglia di esenzione, fermo restando che, nel caso di superamento, l'addizionale verrà applicata sull'intero imponibile;

l'art.1, c.11, D.L. n. 138/'11, convertito con modificazioni in L. n.148/'11, come modificato dall'art.13, c.16, D.L. n.201/'11, convertito con modificazioni in L. n.214/'11, il quale testualmente recita:"11. ...Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al c.3-bis dell'art.1 D.Lgs. n. 360/'98 è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Richiamati:

la D.C.C. n. 61 del 30/9/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato, con decorrenza 01/01/2013, il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF prevedendo:

- *n. 5 aliquote differenziate e progressive, tanti quanti sono gli scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF;*
- *una soglia di esenzione per redditi inferiori ad euro 7.500,00.*

la D.C.C. n.42 del 28/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata modificato, con decorrenza 01/01/2014, il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF prevedendo :

- *n. 5 aliquote differenziate e progressive, tanti quanti sono gli scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF;*
- *una soglia di esenzione per redditi inferiori ad euro 10.000,00;*

la D.C.C n. 32 del 28/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata modificato, con decorrenza 01/01/2015, il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF prevedendo :

- *n. 5 aliquote differenziate e progressive, tanti quanti sono gli scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF;*
- *una soglia di esenzione per redditi inferiori ad euro 11.000,00;*

la D.C.C n. 18 del 26/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, per l'anno 2016, sono state confermate le aliquote e la soglia di esenzione deliberate nell'anno 2015;

la D.C.C. n. 16 del 14/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, per l'anno 2017 sono state confermate le aliquote e la soglia di esenzione deliberate nell'anno 2016;

la D.C.C n. 3 del 31/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, per l'anno 2018 sono state confermate le aliquote e la soglia di esenzione deliberate nell'anno 2017;

Considerato che:

*l'art.1, c.26, L. n. 208/2015, come modificato dall'art.1, c.42, lett. A), L. n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1, c.37 legge di Bilancio 2018 (Legge 205 del 27/12/2017) ha sospeso, per il 2016, il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: **comma 26.** "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 , 2017 e 2018 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parita' di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di*

liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. ”;

non essendo ancora note le determinazioni del legislatore in ordine all'eventuale proroga del blocco anche per il 2019, si ritiene di assumere prudenzialmente che esso sia esteso all'esercizio 2019, con la sola eccezione della TARI e dell'Imposta di soggiorno;

Rilevato:

sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno 2019, con delibera di natura regolamentare, può unicamente

- variare in riduzione l'aliquota o le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF;
- individuare una più alta soglia di esenzione a favore dei contribuenti;

al fine di abbassare la pressione fiscale dei cittadini, variare in diminuzione, per l'anno 2019, le aliquote dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – I.R.P.E.F. rispetto a quelle vigenti nell'anno 2015, 2016 e 2017, garantendo allo stesso tempo un'entrata adeguata alle esigenze finanziarie dell'ente per assicurare l'equilibrio finanziario del bilancio e per continuare a garantire la qualità e la quantità dei servizi resi;

opportuno provvedere in merito, riapprovando il regolamento per l'applicazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – I.R.P.E.F. modificando per l'anno 2019 le aliquote dell'Addizionale Comunale sul reddito delle persone fisiche – IRPEF rispetto a quelle vigenti negli anni 2015 , 2016 e 2017;

opportuno, inoltre confermare la soglia di esenzione per la richiamata addizionale comunale per redditi imponibili fino ad euro 11.000,00 (undicimila/00), fermo restando che nel caso di superamento di tale soglia reddituale l'addizionale stessa verrà applicata sull'intero reddito imponibile;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239 DLgs. n. 267/2000;

Visti:

- l'art.48, c.10, L n.449/1997, come modificato dall'art. 1 L. n.191/1998;
- l'art. 1, c.11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148;
- l'art. 11 D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art.1, comma 26, L. n. 208/2015;
- il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche – IRPEF - approvato con D.C.C. n. 32 del 28/07/2015;
- il regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie;
- i prescritti pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 ed allegati al presente atto;
- l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Si propone di approvare la suddetta proposta”

L'Assessore conclude affermando di aver proceduto quindi ad una riduzione delle aliquote dell'addizionale Comunale sul reddito delle persone fisiche dello 0,03%

Il Presidente, dichiarata aperta la discussione dà la parola ai consiglieri per gli interventi.

Entra il Consigliere Berrettoni – Presenti n.14

Interviene il consigliere Valentini che critica la scelta fatta dall'Amministrazione ritenendo “irrisoria” la riduzione dello 0,03% delle aliquote dell'addizionale Comunale sul reddito delle

persone fisiche per tutti gli scaglioni di reddito, reputando, invece, più corretto avere una gradualità nella riduzione a favore dei redditi più bassi (...*OMISSIS come da registrazione in atti conservata*)

Entra il Consigliere Buconi – Presenti n.15

Intervengono: il Consigliere Berrettoni e il Consigliere Massetti che, nel condividere quanto detto dal Consigliere Valentini, sottolineano sia la non equità della manovra, che avvantaggia le fasce di reddito più alte, sia l'opportunità di aumentare la soglia di esenzione per l'applicazione dell'addizionale (...*OMISSIS come da registrazione in atti conservata*).

Entra il Consigliere Pizzichini – Presenti n.16

Interviene il Consigliere Pizzichini che ricorda l'impegno assunto in campagna elettorale dall'attuale maggioranza a ridurre l'addizionale comunale e dichiara la volontà di astenersi dal presentare emendamenti ritenendo la predisposizione del bilancio un atto di competenza dalla maggioranza (...*OMISSIS come da registrazione in atti conservata*).

Entra il Consigliere Vannini – Presenti n.17

Per le dichiarazioni di voto intervengono i Consiglieri Pizzichini, voto contrario Valentini, voto contrario Peppucci voto favorevole e Pennacchi: a favore (...*OMISSIS come da registrazione in atti conservata*).

Il Presidente mette ai voti la proposta di delibera come sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tutto ciò premesso,

Udita la proposta sopra riportata;

Riconosciuta la propria competenza;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dalla Commissione Consiliare competente nella seduta del giorno 8/02/2019;

Risultando presenti il Sindaco e i seguenti n.16 consiglieri: Pizzichini, Nulli, Valentini, Vannini, Massetti, Berrettoni, Serafini, Pennacchi, Petrini, Gimignani, Buconi, Marconi, Peppucci, Pagliochini, Baiocco, Perugini

Con votazione legalmente resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 17

Astenuti: n. 0

Votanti: n. 17

Voti favorevoli n. 11 (Nulli, Serafini, Pennacchi, Petrini, Gimignani, Marconi, Peppucci, Pagliochini, Baiocco, Perugini, Sindaco)

Voti contrari n. 6 (Massetti, Valentini, Berrottoni, Vannini, Buconi, Pizzichini)

D E L I B E R A

- 1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF contenente, tra l'altro, il prospetto delle aliquote dell'imposta stessa, composto di n. 7 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale;
- 2) **DI DARE ATTO** che il regolamento entra in vigore il 01/01/2019;
- 3) **DI DARE ATTO**, altresì, che per quanto non espressamente previsto dal richiamato regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia;

- 4) **DI APPROVARE** , per le motivazioni esposte in premessa, per l'anno 2019, le seguenti aliquote dell'Addizionale Comunale sul reddito delle persone fisiche – IRPEF, come indicate all'art. 3 del suddetto regolamento:

| SCAGLIONI DI REDDITO (in euro) | | ALIQUOTA (%) |
|---|------------------|---------------------|
| Da (€) | A (€) | |
| 0 | 15.000,00 | 0,73 |
| 15.001,00 | 28.000,00 | 0,74 |
| 28.001,00 | 55.000,00 | 0,75 |
| 55.001,00 | 75.000,00 | 0,76 |
| oltre 75.000,00 | | 0,77 |

- 5) **DI CONFERMARE E DISPORRE** che l'esenzione di euro 11.000,00 (undicimila/00) opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi imponibili ai fini IRPEF superiori al limite stabilito (euro 11.000,00) dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero importo e non solamente sulla parte eccedente tale limite;
- 6) **DI DARE ATTO** che le suddette aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF hanno effetto dal 01/01/2019;
- 7) **DI DARE ATTO** anche per l'anno 2019, non essendo ancora note le determinazioni del legislatore in ordine all'eventuale proroga del blocco delle aliquote e tariffe dei tributi locali, assumere prudenzialmente che esso sia esteso anche all'esercizio 2019;
- 4) **DI DARE ATTO** che il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione delle aliquote differenziate e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale, è quantificato presuntivamente in € 1.362.092,00;
- 8) **DI DISPORRE**, inoltre, l'abrogazione della previgente disciplina regolamentare in materia di addizionale comunale all'I.R.P.E.F. adottata con deliberazione di consiglio comunale n. 61 del 30/9/2013, modificata, per l'anno 2014, con D.C.C. n.42 del 28/07/2014, modificata, per l'anno 2015, con D.C.C. n. 32 del 28/07/2015, confermata con D.C.C. n. 18 del 26/04/2016 , confermata con D.C.C. n. 16 del 14/03/2017 e confermata ulteriormente con D.C.C. n. 3 del 31/01/2018, ed ogni altra disposizione o atto in contrasto con le disposizioni del nuovo regolamento;
- 9) **DI INVIARE** la presente deliberazione regolamentare, relativa alla disciplina dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
- 10) **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Risultando presenti il Sindaco e i seguenti n.16 consiglieri: Pizzichini, Nulli, Valentini, Vannini, Massetti, Berrettoni, Serafini, Pennacchi, Petrini, Gimignani, Buconi, Marconi, Peppucci, Pagliochini, Baiocco, Perugini

Con votazione legalmente resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 17

Astenuti: n. 0

Votanti: n. 17

Voti favorevoli n. 11 (Nulli, Serafini, Pennacchi, Petrini, Gimignani, Marconi, Peppucci, Pagliochini, Baiocco, Perugini, Sindaco)

Voti contrari n. 6 (Massetti, Valentini, Berrottoni, Vannini, Buconi, Pizzichini)

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.-

Si passa alla trattazione del successivo punto posto all'Ordine del Giorno.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio
Raffaella Pagliochini

Il Segretario Generale
Paola Bastianini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.
